



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

SORVEGLIANZA MACROECONOMICA

Nel corso dell'ultimo decennio l'Unione europea ha registrato grandi squilibri macroeconomici (che hanno esacerbato gli effetti negativi della crisi finanziaria iniziata nel 2008) e gravi divergenze in termini di competitività (che hanno impedito l'efficace ricorso a misure comuni di politica monetaria). Nel 2011 l'UE ha istituito la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM): si tratta di una procedura di sorveglianza e di esecuzione intesa ad agevolare l'individuazione e la correzione in fase precoce di tali squilibri macroeconomici negli Stati membri, prestando particolare attenzione agli squilibri con potenziali effetti di ricaduta su altri Stati membri.

BASE GIURIDICA

- Articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE);
- Articoli 119, 121 e 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

La procedura per gli squilibri macroeconomici è un meccanismo di sorveglianza e di esecuzione che mira a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno dell'UE. La sorveglianza effettuata si iscrive nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ([2.6.4](#)).

Tale sorveglianza poggia su:

1. una relazione sul meccanismo di allerta (AMR), redatta dalla Commissione sulla base di un [quadro di valutazione](#) di indicatori e soglie. Gli indicatori del quadro di valutazione si riferiscono a squilibri esterni (partite correnti, posizione patrimoniale netta sull'estero, tasso di cambio effettivo reale, variazione delle quote di esportazione, costi unitari del lavoro) e a squilibri interni (prezzi delle abitazioni, flusso di credito nel settore privato, debito del settore privato, debito pubblico, tasso di disoccupazione e variazioni delle passività del settore finanziario, unitamente ad altri indicatori relativi all'occupazione e alla disoccupazione). Ciascun indicatore è associato a una soglia che indica il potenziale insorgere di un problema specifico; alcune soglie sono differenziate a seconda che si tratti di Stati membri appartenenti o meno alla zona euro. Se uno Stato membro supera più soglie, la Commissione procede a un esame approfondito, ossia a un'ulteriore analisi economica intesa a stabilire se esistano o possano verificarsi squilibri macroeconomici e se gli squilibri esistenti siano stati corretti;



2. raccomandazioni preventive. Qualora, sulla base dei risultati emersi dall'esame approfondito, la Commissione rilevi l'esistenza di squilibri macroeconomici, ne deve informare il Parlamento, il Consiglio e l'Eurogruppo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Tali raccomandazioni preventive nel contesto della PSM formano parte delle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge a ogni Stato membro nel luglio di ogni anno nel quadro del Semestre europeo;
3. raccomandazioni correttive a norma della procedura per gli squilibri eccessivi. Qualora, sulla base dell'esame approfondito, la Commissione ritenga che lo Stato membro in questione presenta squilibri eccessivi, ne deve informare il Parlamento, il Consiglio, l'Eurogruppo, le competenti autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR). Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, adottare una raccomandazione che, stabilita l'esistenza di uno squilibrio eccessivo, raccomandi allo Stato membro interessato l'adozione di misure correttive. La raccomandazione del Consiglio deve precisare la natura e le implicazioni degli squilibri e specificare una serie di raccomandazioni strategiche da seguire, indicando il termine entro il quale lo Stato membro interessato deve presentare un piano d'azione correttivo;
4. piani d'azione correttivi. Lo Stato membro oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi deve presentare un piano d'azione correttivo entro il termine indicato nella raccomandazione del Consiglio. Il Consiglio deve valutare il piano d'azione entro due mesi dalla sua presentazione, sulla base di una relazione della Commissione;
5. valutazione dell'azione correttiva. Il Consiglio deve stabilire, sulla base di una relazione della Commissione, se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate. Qualora ritenga che lo Stato membro non abbia preso tali misure, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una decisione (con votazione a maggioranza qualificata inversa) con la quale constata l'inadempimento, congiuntamente a una raccomandazione che fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive. In tal caso, il Consiglio ne deve informare il Consiglio europeo;
6. possibili sanzioni finanziarie. Agli Stati membri della zona euro che non si attengono alle raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri eccessivi possono essere inflitte sanzioni progressive, che vanno da un deposito fruttifero ad ammende annuali. Il deposito fruttifero o l'ammenda dovrebbero corrispondere allo 0,1 % del PIL nazionale.

RISULTATI CONSEGUITI

Dall'istituzione della [procedura per gli squilibri macroeconomici](#) nel 2012, il numero di Stati membri:

- oggetto di un esame approfondito è aumentato, passando da 12 a 19, tra il 2012 e il 2016, ma è sceso a 12 nel 2018 per risalire a 13 nel 2019;



- che si ritiene presentino squilibri è aumentato, passando da 12 a 16, tra il 2012 e il 2015, ma è sceso a 11 nel 2018 e a 10 nel 2019;
- che si ritiene presentino [squilibri eccessivi](#) è aumentato, passando da 0 a 6, tra il 2012 e il 2017, ma è sceso a 3 nel 2018 e nel 2019.

La Commissione non ha ancora proposto l'avvio della procedura per gli squilibri eccessivi, nonostante il Consiglio e la Banca centrale europea abbiano chiesto che il potenziale della procedura sia sfruttato appieno, applicando, se del caso, il braccio correttivo.

Tutti i paesi che presentano squilibri sono soggetti a un [monitoraggio specifico](#), che è più rigoroso per i paesi in cui si registrano squilibri eccessivi e comporta dialoghi con le autorità nazionali, visite di esperti e relazioni periodiche sui progressi compiuti. Ciò dovrebbe inoltre contribuire a monitorare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese negli Stati membri interessati.

Se si ritiene che uno Stato membro sia a rischio di squilibri macroeconomici, una parte o tutte le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio nel quadro del Semestre europeo possono essere sostenute dalla procedura per gli squilibri macroeconomici. Nel corso degli anni il numero di tali raccomandazioni è aumentato, non è tuttavia aumentato il loro [livello di attuazione](#).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è diventato colegislatore per quanto riguarda la definizione delle modalità di sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, TFUE).

Gli atti legislativi in materia di sorveglianza macroeconomica prevedono l'instaurazione di un dialogo economico. Al fine di rafforzare il [dialogo tra le istituzioni](#) dell'Unione — in particolare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione — e garantire una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione, il Presidente del Consiglio europeo e/o il Presidente dell'Eurogruppo a discutere delle decisioni adottate o a presentare le attività svolte nel contesto del Semestre europeo. Nell'ambito di questo dialogo, il Parlamento può anche proporre di partecipare a uno [scambio di opinioni con uno Stato membro](#) che sia oggetto di una raccomandazione del Consiglio nel contesto della procedura per gli squilibri eccessivi.

Nel tardo autunno, il Parlamento esprime il suo parere sul ciclo del Semestre europeo in corso (comprese le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio), tenendo conto anche dell'esito della riunione congiunta con i rappresentanti delle commissioni competenti dei parlamenti nazionali.

Nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, la Commissione collabora con il Parlamento e il Consiglio alla definizione di una serie di indicatori macroeconomici da includere nel quadro di valutazione impiegato per monitorare gli eventuali squilibri macroeconomici negli Stati membri. Entro dicembre 2019 la Commissione avrà riesaminato l'applicazione dei regolamenti sulla procedura per gli squilibri macroeconomici e riferito in merito. Le relazioni comprenderanno una valutazione



dell'efficacia dei regolamenti e i progressi compiuti per un più stretto coordinamento delle politiche economiche e per una convergenza ininterrotta delle performance economiche degli Stati membri. Se del caso, le relazioni saranno accompagnate da una proposta di modifica dei regolamenti che dovrà essere trasmessa al Parlamento e al Consiglio.

Il Parlamento promuove il coinvolgimento dei parlamenti nazionali attraverso incontri annuali con i membri delle commissioni competenti di tali parlamenti. Inoltre, compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei singoli Stati membri, occorre che i parlamenti nazionali siano debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza delle decisioni prese, l'adesione alle stesse e la responsabilità al riguardo.

Alice Zoppè
11/2020

